Classificazione e attribuzione dei codici ai rifiuti

PAOLO PIPERE

ESPERTO DI DIRITTO DELL'AMBIENTE

SEGRETARIO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI AMBIENTALI

p.pipere@tuttoambiente.it

I criteri di classificazione dei rifiuti

Secondo l'origine:

- **Urbani**
- **Speciali**

Secondo la pericolosità:

- **Non pericolosi**
- **Pericolosi**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

I criteri di classificazione dei rifiuti

- **Secondo l’origine**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Definizione di rifiuto urbano nella Direttiva 2008/98/CE – introdotta dalla Direttiva 2018/851/UE

2 ter) «rifiuti urbani»:

a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

I rifiuti urbani **non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione**.

Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Definizione di rifiuto urbano nella Direttiva 2008/98/CE – introdotta dalla Direttiva 2018/851/UE

Decimo considerando:

- Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai **tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20**, a eccezione dei codici 20 02 02 [terra e roccia], 20 03 04 [fanghi delle fosse settiche] e 20 03 06 [rifiuti della pulizia delle fognature], dell'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020

- Le modifiche ai criteri di classificazione dei rifiuti in relazione alla loro provenienza **sono divenute efficaci dal primo gennaio 2021**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

I criteri di classificazione dei rifiuti

Art. 183 D.Lgs. 152/2006
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i **rifiuti domestici** indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata **provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;**
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade **e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

I criteri di classificazione dei rifiuti

Art. 183 D.Lgs. 152/2006 - b-ter) "rifiuti urbani":

4. i **rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della **manutenzione del verde pubblico**, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti **provenienti da aree cimiteriali**, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale **diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;**
6-bis. **i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti**, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

I criteri di classificazione dei rifiuti

Art. 183 D.Lgs. 152/2006

b-sexies) i rifiuti urbani **non includono**

- i **rifiuti della produzione**,
- dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca,
- delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,
- i veicoli fuori uso e
- **i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Classificazione

«Allegato L-quinquies - **Elenco attività che producono** rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) **[Rifiuti urbani]**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

«Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe».

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Classificazione

«Allegato L-quinquies - **Elenco attività che producono** rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) **[Rifiuti urbani]**

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (GU n.244 del 17-10-2024)

«b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

«20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato».

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Allegato L-quater: Rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche

RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Classificazione

Allegato L-quater:
Rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche

TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Classificazione

«b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e **non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati»**

ma

art. 198, comma 2-bis)

«Le utenze non domestiche **possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani»

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

I criteri di classificazione dei rifiuti

Art. 184 D.Lgs. 152/2006

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle **attività di costruzione e demolizione,** nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2** [mancato coordinamento normativo, **le lavorazioni industriali non producono rifiuti urbani**];

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni artigianali** se diversi da quelli di cui al comma 2;

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

I criteri di classificazione dei rifiuti

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività commerciali** se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività di servizio** se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Codifica

Come attribuire il corretto codice CER/EER ad un rifiuto?

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Catalogo Europeo dei Rifiuti

- Il catalogo europeo dei rifiuti - **CER**
 - è suddiviso in **venti classi** (prime due cifre del codice) – di norma **macroattività economiche**
 - ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in un **numero variabile di sottoclassi –** di norma **processi produttivi** (seconda coppia di cifre)
 - nell'ambito delle quali sono elencati i **singoli tipi di rifiuti** (ultime due cifre).

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Catalogo Europeo dei Rifiuti

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01	**Rifiuti da estrazione di minerali**
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

CER/EER

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della **produzione, formulazione, fornitura ed uso** di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

Classi «trasversali»

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

Classe «residuale»

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Il processo di attribuzione dei codici

Decisione 2000/532/CE (modificata da Decisione 2014/955/UE)

1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20** per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio)vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Il processo di attribuzione dei codici

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre **esaminare i capitoli 13, 14 e 15** per identificare il codice corretto.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Il processo di attribuzione dei codici

3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i **codici di cui al capitolo 16**.

4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre **utilizzare il codice 99** (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1».

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

La codifica: le responsabilità

- **I codici CER, nati per uniformare a livello europeo le statistiche relative ai rifiuti, sono utilizzati per rilasciare le iscrizioni all'Albo gestori ambientali e le autorizzazioni al recupero e allo smaltimento.**
- **Pertanto un'errata attribuzione del codice EER può comportare l'affidamento del rifiuto a soggetti privi dei titoli abilitativi richiesti ed espone alle sanzioni previste per aver favorito lo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

La codifica: le responsabilità

- **Errori nella codifica comportano la violazione delle prescrizioni connesse a:**
 - **Deposito temporaneo prima della raccolta;**
 - **Selezione dei fornitori di servizi;**
 - **Formulari identificativi del rifiuto;**
 - **Eventuali Registri cronologici di carico e scarico;**
 - **Eventuale MUD**
 - **Trasmissione dei dati al RENTRI.**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

I criteri di classificazione dei rifiuti

- **Secondo la pericolosità**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

— **voce pericolosa assoluta** (AH, Absolute Hazardous, contrassegnata da un asterisco (*)):

i rifiuti ai quali si assegna un codice AH non possono essere assegnati a voci non pericolose e **sono considerati pericolosi senza ulteriore valutazione**.
Qualora al rifiuto sia assegnata una voce AH, è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso.

Tuttavia, sarà necessario procedere con le fasi 3-5 (cfr. capitolo 3.2) al fine di **determinare quali siano le caratteristiche di pericolo presentate dal rifiuto in questione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie** per adempiere le disposizioni di cui all'articolo 19, della direttiva quadro relativa ai rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi (ad esempio per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti).

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

— **voce assoluta non pericolosa** (ANH)

i rifiuti assegnati a voci ANH non possono essere assegnati a voci di pericolo e devono essere classificati come non pericolosi senza ulteriore valutazione.

Qualora a un rifiuto sia assegnata una voce ANH, lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

— **voce a specchio**

Le «voci a specchio» possono essere definite come **due o più voci correlate, una delle quali è pericolosa e l'altra no**.

A differenza delle voci AH o ANH, se un rifiuto viene assegnato a un gruppo di voci alternative, occorre intraprendere una **valutazione più approfondita ai fini dell'assegnazione**.
Le voci alternative sono costituite almeno dalle voci riportate in appresso.
— voce a specchio pericolosa (MH) (contrassegnata da un asterisco (*));
— voce a specchio non pericolosa (MNH)

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Premessa all'Allegato D parte quarta D.Lgs. 152/2006

Valutazione e classificazione.

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. **Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione**. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata **sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose** come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, **prevalgono i risultati della prova.**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Premessa all'Allegato D

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
- l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al DPR 15 luglio 2003, n. 254;

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Premessa all'Allegato D

- una caratteristica di pericolo può essere valutata **utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti**, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 **o**, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, **eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008** o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana;
- i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 [ora **Regolamento (UE) 2019/1021**] devono essere classificati come pericolosi;

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

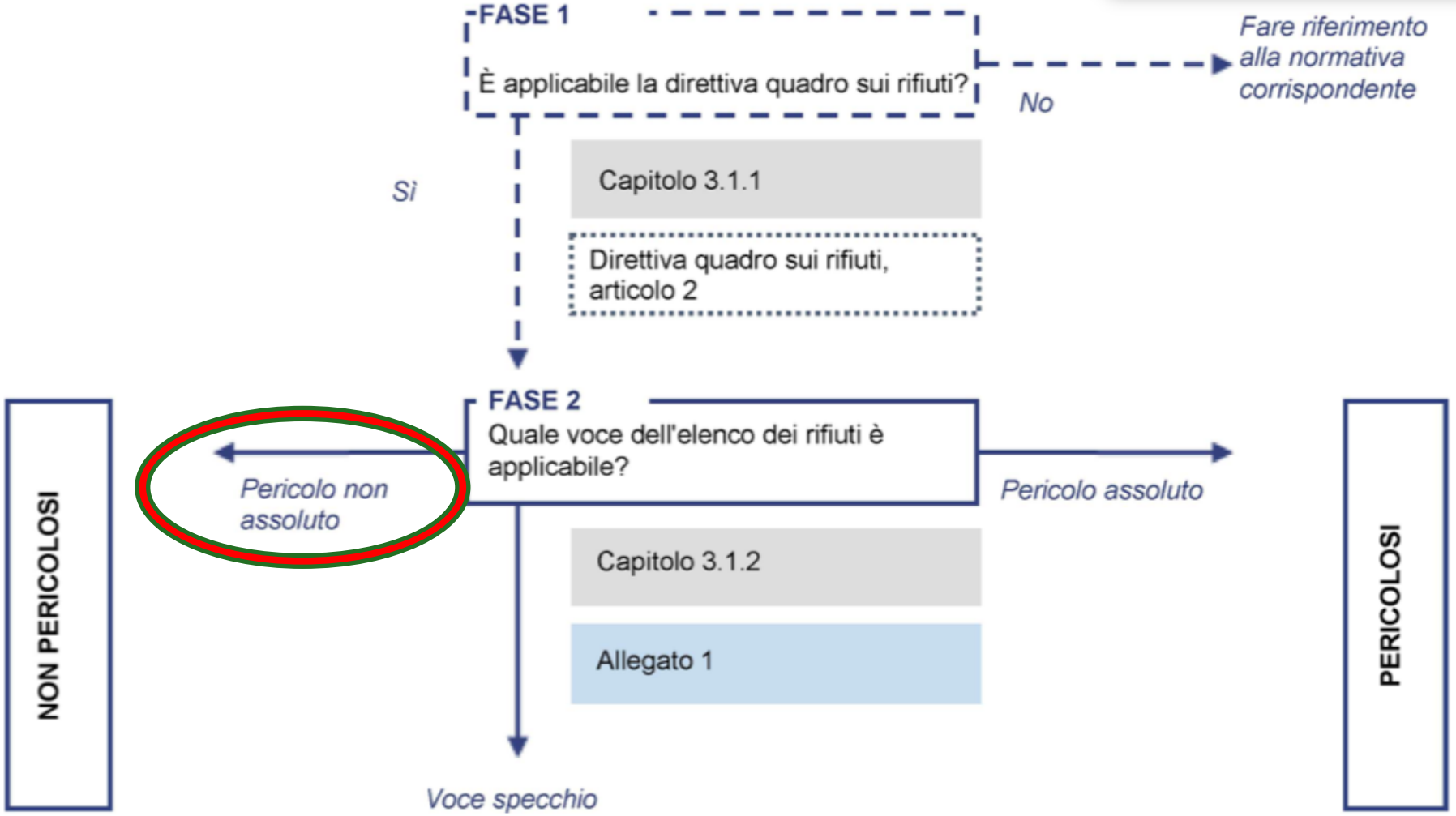
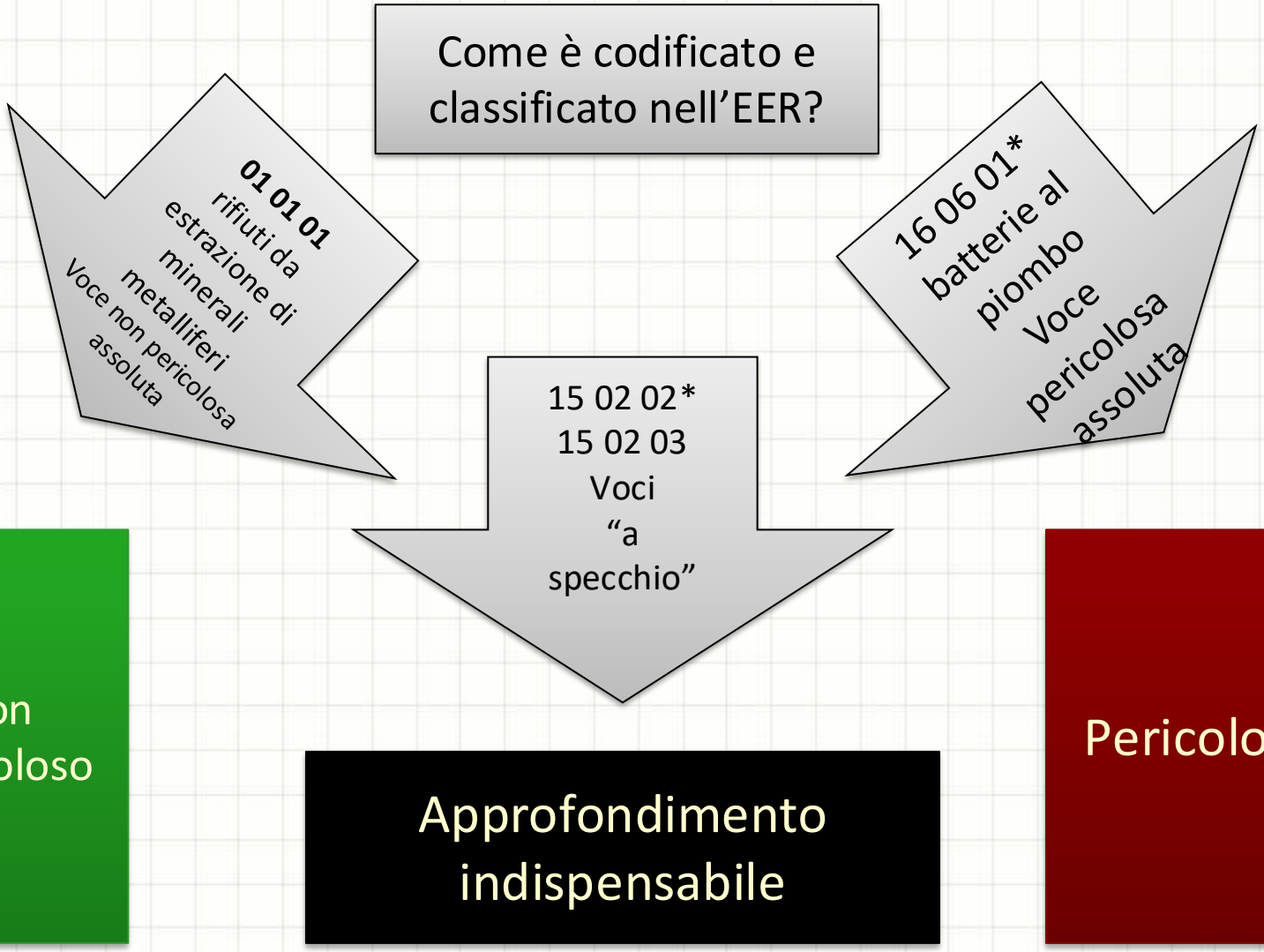


Figura 2: **diagramma di flusso per la determinazione delle voci dell'elenco dei rifiuti applicabili**

Fonte: Comunicazione della Commissione europea – Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti - 2018

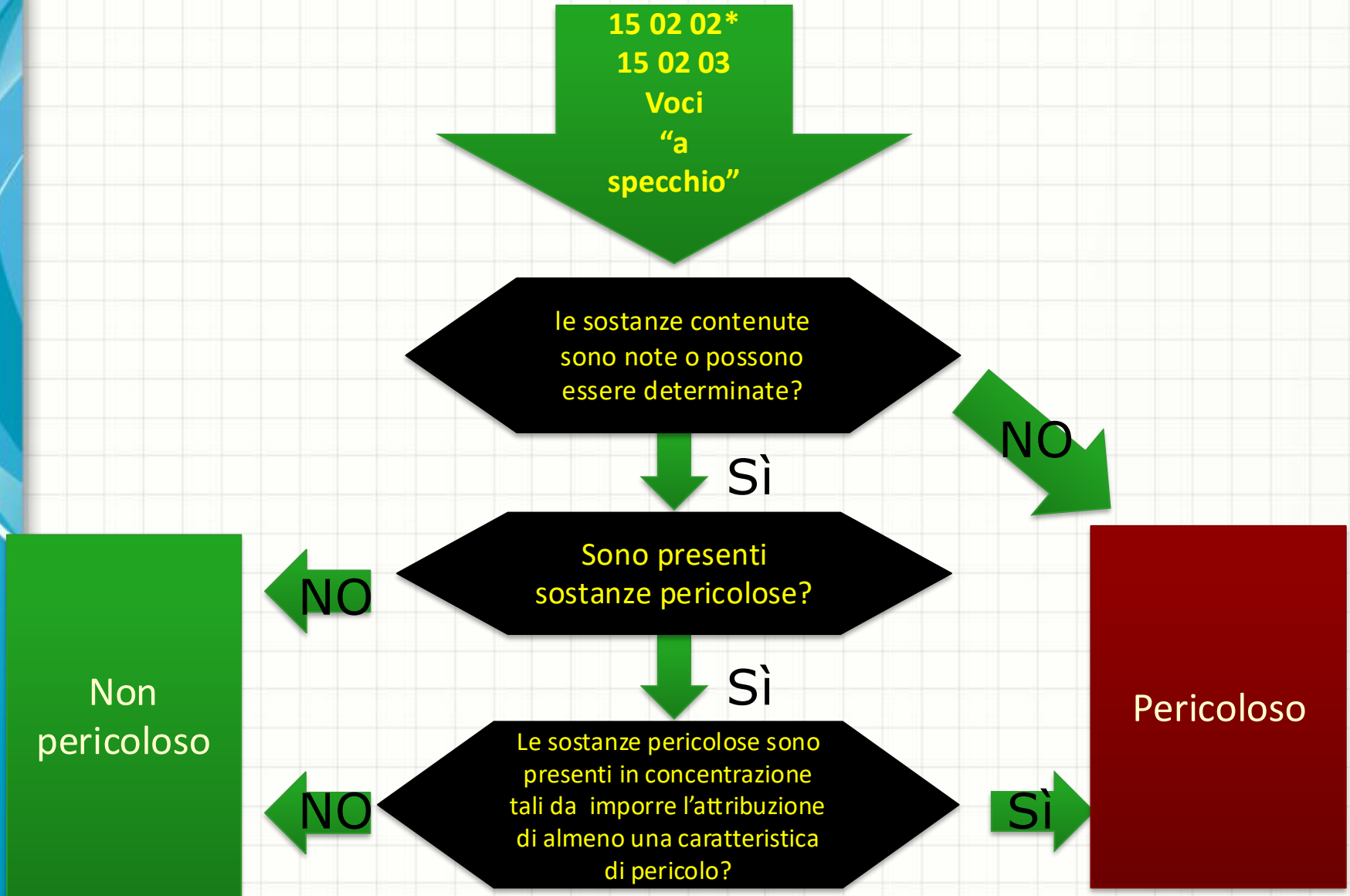
© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi



© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi



© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

- Disposizioni europee sulla classificazione e l'attribuzione del codice

- Regolamento europeo n. 1357/2014
- Modifica elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n. 1357/2014

- immediatamente applicabile in ogni Stato membro dell'Unione europea,
- entrato in vigore l'8 gennaio e applicabile dal 1° giugno 2015
- sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, la norma quadro sui rifiuti.
- Tale allegato stabiliva che **l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 e H14** doveva essere condotta secondo i criteri fissati nell'allegato VI della Direttiva 67/548/CEE (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose) e degli allegati II e III della Direttiva 1999/45/CE (classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi).
- Entrambe le direttive citate sono però destinate a essere **abrogate dal 1° giugno 2015** per effetto dell'entrata in vigore del **Regolamento CE n. 1272/2008** relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
- per questo motivo la Commissione europea è intervenuta per aggiornare la disciplina della materia e adeguare le definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n. 1357/2014

- Modifica la denominazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ora indicate con le **sigle da HP 1 a HP 15**, per distinguerle dai codici delle indicazioni di pericolo (H 1 – H 15) utilizzati nel Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
- In secondo luogo, modifica le denominazioni delle caratteristiche di pericolo in precedenza indicate con i codici H 5, H 6, H 12 e H 15 e ora descritte come: **HP 5, "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione"; HP 6, "Tossicità acuta"; HP 12, "Liberazione di gas a tossicità acuta", HP 15, "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente".**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n. 1357/2014

- **individua**, anche per le caratteristiche di pericolo che in passato non potevano essere attribuite ai rifiuti, **le concentrazioni di sostanze pericolose oltre le quali devono essere attribuite tali caratteristiche.**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n. 1357/2014

- Individua le concentrazioni limite per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 13, "sensibilizzante";
- definisce i criteri per attribuire le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2 e HP 15: la presenza di una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo oppure con una delle informazioni supplementari sui pericoli riportati nella norma;
- stabilisce che la caratteristica HP 12 debba essere attribuita ai rifiuti che contengono una sostanza contrassegnata con una delle "informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 E EUH032"
- per la caratteristica HP9, infettivo, demanda alla valutazione "in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri".

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

Regolamento europeo n. 1357/2014

- nel settimo considerando specifica che: «per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 "ecotossico" con il regolamento (CE) n. 1272/2008, **è necessario uno studio supplementare»**. Pertanto l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 **dovrà, transitoriamente, essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della Direttiva 67/548/CEE**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Elenco Europeo dei Rifiuti

- **Modifica dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)**
- **Articolazione dell'elenco invariata: classi per le macroarea di attività economica, sottoclassi per il processo produttivo, classi trasversali, classe residuale**
- **Introduzione di un numero molto limitato di nuovi codici (3 + introduzione di una nuova voce speculare mediante modifica di una voce preesistente)**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Elenco Europeo dei Rifiuti

Modifica dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2014/955/UE)

- **Introduzione di 3 nuovi codici e modifica della descrizione di 2 codici (struttura dell'elenco invariata)**

- Introduzione di tre nuovi codici:
 - 01 03 10* ("fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07");
 - 16 03 07* ("mercurio metallico"); e
 - 19 03 08* ("mercurio parzialmente stabilizzato");
- modifica della descrizione dei codici:
 - 01 03 09 da "fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07" a "fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10";
 - 19 03 04* da "rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati" a "rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati, diversi da quelli di cui al punto 19 03 08".

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Elenco Europeo dei Rifiuti

In prospettiva (9 dicembre 2026)

Modifica dell'EER in relazione alla modifica della disciplina delle batterie introdotta dal Regolamento 2023/1542:

DECISIONE DELEGATA (UE) 2025/934 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500934)

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Elenco Europeo dei Rifiuti

L'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione è così modificato:

1) la voce 09 01 11* è sostituita dalla seguente:

«09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 07 a 16 06 11 o 16 06 14»;

2) dopo la voce 10 08 20 sono inserite le voci seguenti:

«10 08 21*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose
10 08 22	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio diverse da quelle di cui alla voce 10 08 21
10 08 23*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose
10 08 24	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel diverse da quelle di cui alla voce 10 08 23
10 08 25*	scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23
10 08 26	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie diverse da quelle di cui alla voce 10 08 25»;

3) il capitolo 16 06 è sostituito dal seguente:

«16 06	**rifiuti della fabbricazione, della fornitura e dell'uso di batterie**
16 06 01*	rifiuti di batterie al piombo-acido
16 06 02*	rifiuti di batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	rifiuti di batterie contenenti mercurio
16 06 04*	rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)
16 06 06*	elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata
16 06 07*	rifiuti di batterie al litio

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Elenco Europeo dei Rifiuti

16 06 08*	rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-$NiCl_2$)
16 06 09*	rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento
16 06 10*	rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)
16 06 11*	rifiuti di batterie al sodio-zolfo
16 06 12	altri rifiuti di batterie al sodio (con l'eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)
16 06 13*	rifiuti di batterie misti
16 06 14*	altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose
16 06 15	rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14
16 06 22*	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo)
16 06 23	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Elenco Europeo dei Rifiuti

16 06 24*	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica)
16 06 25	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici)
16 06 26*	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido)
16 06 27	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26
16 06 28*	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose
16 06 29	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28
16 06 30*	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose
16 06 31	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30
16 06 32*	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose
16 06 33	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32
16 06 34*	rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32
16 06 35	rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33»;

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Elenco Europeo dei Rifiuti

4) la voce 19 02 11* è soppressa

5) sono inserite le voci seguenti:

«19 02 12*	sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie
19 02 13*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose»;

6) dopo la voce 19 13 08 sono inserite le voci seguenti:

«19 14	**frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie**
19 14 01*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 02*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 03*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 04*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Elenco Europeo dei Rifiuti

19 14 05*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 06*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 07*	frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06
19 14 08	leghe derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie (in forma massiccia)»;

7) le voci 20 01 33* e 20 01 34 sono soppresse;

8) dopo la voce 20 01 41 sono inserite le voci seguenti:

«20 01 42*	rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07
20 01 43*	rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07
20 01 44	rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43».

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

D.Lgs. 116/2020

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti **è effettuata dal produttore** sulla base delle **Linee guida redatte**, entro il 31 dicembre 2020, **dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale** ed **approvate** con **decreto del Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Individuazione dei rifiuti pericolosi

D.Lgs. 116/2020

- Maggio 2021: pubblicata la seconda edizione delle Linee guida SNPA;

- Agosto 2021: Linee guida **approvate con decreto del Ministero della transizione ecologica**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

ATTRIBUZIONE DELLA CARATTERISTICA DI PERICOLO HP14 (ECOTOSSICITÀ)

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

HP14

- **REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III [**CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI**] della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»**
- Si applica **dal 5 luglio 2018**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

HP14

- Considerando del Regolamento
- L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014 per allineare le definizioni delle caratteristiche di pericolo al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituire i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE con i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- La definizione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» **non è stata modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014**, poiché era necessario uno studio supplementare per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all'eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- Dal momento che **tale studio è stato completato**, è opportuno tener conto delle sue raccomandazioni nella valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti HP 14 «Ecotossico» di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE e allineare tale valutazione, per quanto possibile, ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la valutazione dell'ecotossicità delle sostanze chimiche.
- Nel determinare la classificazione di pericolo dei rifiuti per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» mediante formule di calcolo, dovrebbero essere applicati valori soglia generici, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

HP14

- la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:
- **«HP 14 «Ecotossico»**: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
- Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
 - I rifiuti **che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420** conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, **se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.**
 - **[c(H420) ≥ 0,1 %]**
 - I rifiuti che contengono **una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400** conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, **se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.**
 - **[Σ c (H400) ≥ 25 %]**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

HP14

- — I rifiuti che contengono **una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412** conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.
- **[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]**
- — I rifiuti che contengono **una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413** conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.
- **[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FREQUENZA DI ESECUZIONE DELLE ANALISI

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Frequenza analisi

Procedure semplificate per il recupero

D.M. 5/2/1998, art. 8: «4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, **ogni 24 mesi** e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.»

D.M. 161/2002, art. 7: «3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, **ogni dodici mesi** e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.»

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Frequenza analisi

D.Lgs. 36/203 – Discariche

Articolo 7 -Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

4. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed **alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi**, nonché alla **verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati.**
I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Frequenza analisi

D.Lgs. 36/203 – Discariche

Articolo 7-bis Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica

ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Frequenza analisi

D.Lgs. 36/203 – Discariche

Articolo 7-bis Caratterizzazione di base

3. La **caratterizzazione di base**, relativamente ai **rifiuti regolarmente generati**, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, **almeno una volta l'anno.**

Relativamente ai **rifiuti non regolarmente generati**, la **caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto.**

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Frequenza analisi

D.Lgs. 36/203 – Discariche

Allegato 5 - Caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

1. Scopi della caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);

b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento;

c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;

d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'articolo 7- ter del presente decreto e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti).

Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Frequenza analisi

D.Lgs. 36/203 – Discariche

2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base

I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti:

a) fonte ed origine dei rifiuti;

b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);

c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 o una relazione tecnica che giustifichi la non necessità del trattamento;

d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;

e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);

f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni);

g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come sostituito dall'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014;

h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 1 del presente decreto;

i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;

j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;

k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.

© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati